



SENT. n. 12/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA LIGURIA

In composizione monocratica in persona del Cons. dr. Antonino GRASSO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio pensionistico iscritto al n. **21398**, di cui a ricorso proposto in data 25.7.2023 da OMISSIS (C.F. OMISSIS), nato a OMISSIS l' OMISSIS, residente in OMISSIS - OMISSIS, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Visciotto (c.f. VSCFNC63D01G902N) ed elettivamente domiciliato, ai fini del giudizio, in 16121 – Genova, Via Innocenzo Frugoni 11/6, pec: francesco.visciotto@ordineavvgenova.it

Contro

I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Gestione Dipendenti Pubblici - Direzione Provinciale di Genova, (C.F. 80078750587 e P. Iva 021211510019), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in 16121 – Genova, Piazza della Vittoria 6-R, rappresentato e difeso da avv. Alberto Fuochi (c.f. FCH LRT 58S22D969F) pec: avv.alberto.fuochi@postacert.inps.gov.it, per procura generale alle liti del 23.1.2023, Rep. 37590 a rogito notaio Roberto Fantini in Roma.

Letto il ricorso ed esaminati gli atti ed i documenti della causa.

Ritenuto in

	FATTO	
	Con ricorso in epigrafe il ricorrente, commissario della Polizia di Stato in quie-	
	scenza, ha adito questa Corte per l'accertamento del diritto ai benefici previsti	
	dall'art. 27, commi 3 e 5, del d.lgs. 5 ottobre 2000, n. 334, con conseguente	
	ricalcolo della pensione in godimento e la condanna dell'INPS a pagare le	
	somme spettanti a titolo di arretrati sui precedenti ratei di pensione non ade-	
	guati, oltre interessi e rivalutazione monetaria <i>ex lege</i> dovuti e con vittoria di	
	spese, diritti ed onorari di causa.	
	A tal fine ha esposto che:	
	-ha prestato servizio nella Polizia di Stato dal OMISSIS, data dell'arruola-	
	mento, ed è stato posto in quiescenza, per limiti di età, a far data dal OMISSIS,	
	con la qualifica di commissario, titolare di pensione di "vecchiaia" n.	
	OMISSIS;	
	-successivamente al pensionamento, verificava che, quanto a scatti aggiuntivi,	
	mancavano dal computo effettuato dall'Amministrazione quelli di cui all'art.	
	27, co. 3, d.lgs. n. 334/2000;	
	- inoltrava pertanto, via pec in data OMISSIS, istanza all'Amministrazione	
	previdenziale tesa a reclamare il beneficio in via amministrativa, riscontrata in	
	data OMISSIS con riferimento, tuttavia, al beneficio di cui all'art. 54 del dPR	
	n. 1092/1973. La segnalazione, con pec in data OMISSIS, di tale incongruenza	
	non ha sortito peraltro riscontro.	
	Con memoria depositata il 24.1.2024 si è costituito l'Istituto previdenziale, il	
	quale, pur non contestando la propria legittimazione passiva, evidenzia di es-	
	sersi attenuto, nella liquidazione del trattamento di quiescenza del ricorrente,	
	ai dati retributivi comunicati dal Ministero dell'Interno, amministrazione	

datrice di lavoro del ricorrente. In punto di diritto, deduce che dall'art. 27, commi 3-4-5, del d.lgs. n. 334/2000 risulterebbe una differenziazione tra coloro che usufruiscono di pensione liquidata interamente con il sistema retributivo (i.e., coloro che alla data del 31.12.1995 avevano maturato un'anzianità pari o superiore a 18 anni) e i pensionati che seguono il sistema misto, per non aver maturato il suddetto requisito al 31.12.1995. Solo a favore dei primi troverebbero applicazione i commi 3 e 5 della disposizione sopra richiamata, e quindi anche il diritto ai quattro scatti del 2,5% sull'ultimo stipendio. Di contro, rispetto ai pensionati con il sistema misto, o solo contributivo, troverebbe applicazione il comma 4 della disposizione, che prevede solo il beneficio di trasformazione relativo ai 65 anni di età. Pertanto, al ricorrente, cessato dal servizio per limiti di età al compimento del 60° anno di età e titolare di pensione liquidata con il sistema misto, è stato attribuito il solo beneficio di trasformazione suddetto, come espressamente dichiarato dalla Questura di Genova (doc. 3 memoria). Ha concluso pertanto per il rigetto del ricorso.

Con memoria depositata il 29.1.2024 il ricorrente ha replicato, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

Alla pubblica udienza del 31 gennaio 2024 è presente per il ricorrente l'avv. Francesco Visciotta, che insiste per l'accoglimento del ricorso. Per l'INPS è presente l'avv. Alberto Fuochi, che insiste per il rigetto del ricorso sulla scorta della ricostruzione normativa proposta. In replica il ricorrente insiste.

La causa è stata quindi trattenuta in decisione, con successiva lettura del dispositivo ex art. 167, c. 1, c.g.c.

Considerato in

DIRITTO

	Il ricorrente lamenta che sulla propria domanda di applicazione dei benefici	
	previsti dall'art. 27, commi 3 e 5, del d.lgs. 5 ottobre 2000, n. 334, l'Ammini-	
	strazione previdenziale è rimasta silente oltre i termini di legge, per cui chiede	
	a questa Corte il riconoscimento del diritto azionato, con le conseguenziali sta-	
	tuizioni.	
	Osserva il giudicante che l'Amministrazione non ha provveduto sull'istanza	
	nei termini di cui al regolamento per la definizione dei termini di conclusione	
	dei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241/1990	
	(deliberazione n. 111/2020).	
	L'art. 27 del d.lgs. n. 334 del 2000, Riordino dei ruoli del personale direttivo e	
	dirigente della Polizia di Stato, con disposizione transitoria, stabilisce un'ap-	
	plicazione progressiva del limite d'età per il collocamento a riposo d'ufficio	
	previsto dall'art. 13 (sessantesimo anno di età) per gli appartenenti al ruolo dei	
	commissari (comma 1) prevedendo, per quanto in questa sede rileva, i seguenti	
	benefici aggiuntivi nei confronti dei funzionari di cui al comma 1 che raggiun-	
	gono il sessantacinquesimo anno di età a partire dal 2002): i) quattro scatti del	
	2,5 per cento calcolati sullo stipendio goduto all'atto del pensionamento non-	
	ché, per il periodo intercorrente dalla data del collocamento a riposo e fino al	
	raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, la riliquidazione del trat-	
	tamento di quiescenza sulla base degli aumenti retributivi pensionabili di qual-	
	siasi natura concessi ai pari qualifica in attività di servizio (comma 3); ii) per	
	coloro il cui trattamento sarà liquidato in tutto o in parte con il sistema contri-	
	butivo ex legge 8 agosto 1995, n. 335, il coefficiente di trasformazione relativo	
	al sessantacinquesimo anno di età, previsto dalla tabella A allegata alla legge	
	medesima (comma 4). Con una disposizione di chiusura, infine, è stabilito che	

	ai funzionari già in servizio alla data di entrata in vigore del d.P.R. 24 aprile	
	1982, n. 336, non ricompresi nella previsione di cui al comma 1 e che saranno	
	collocati a riposo con i nuovi limiti di età di cui all'articolo 13, saranno applli-	
	cate le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 (comma 5) – nei termini Sez. Liguria,	
	n. 94/2022.	
	Risulta dagli atti del giudizio che l’odierno ricorrente è stato collocato a riposo	
	con decorrenza OMISSIS, pertanto al compimento del sessantesimo anno di	
	età, vantando un’anzianità di servizio dal OMISSIS. Egli, alla data di entrata	
	in vigore del d.P.R. n. 336/1982 (25.6.1982) risultava in servizio, da intendersi	
	quale servizio effettivo (Sez. I, n. 590/2015).	
	Sulla scorta di quanto previsto dalla disciplina legislativa appena riassunta, la	
	posizione del ricorrente rientra nella fattispecie di cui al suddetto comma 5	
	dell’art. 27 del d.lgs. n. 334/2000. Ed allora, atteso che al ricorrente è stato	
	riconosciuto il beneficio di cui al precitato comma 4, ma non quello di cui al	
	precedente comma 3, egli ha diritto al beneficio dei quattro scatti stipendiali	
	del 2,5 per cento calcolati sullo stipendio goduto all'atto del pensionamento.	
	Il resistente tenta di superare questo esito proponendo una ricostruzione della	
	normativa rilevante in materia incentrata sulla distinzione tra trattamenti pen-	
	sionistici calcolati con il sistema retributivo e trattamenti determinati con il	
	sistema c.d. misto o interamente retributivo. Secondo questa ricostruzione,	
	solo per i primi troverebbero applicazione i benefici di cui ai commi 3 e 5 della	
	disposizione sopra richiamata, e quindi anche il diritto ai quattro scatti del	
	2,5% sull’ultimo stipendio. Di contro, per i trattamenti determinati con il si-	
	stema misto (o solo contributivo) troverebbe applicazione il comma 4 della	
	disposizione predetta, che prevede solo il beneficio di trasformazione relativo	

	ai 65 anni di età.	
	A ben vedere, la ricostruzione operata dall'Amministrazione resistente non ap-	
	pare condivisibile.	
	Sotto un profilo sistematico, infatti, la stessa si risolve a vantaggio dei pensio-	
	nati che hanno usufruito del sistema di calcolo retributivo, notoriamente più	
	generoso per gli ex dipendenti rispetto a quello misto e, <i>a fortiori</i> , a quello	
	retributivo, in tal modo esponendosi a fondati dubbi di ragionevolezza e, in	
	ultima analisi, di costituzionalità.	
	In punto di stretta interpretazione, inoltre, la ricostruzione proposta dal resi-	
	stente risulta impedita dal chiaro disposto del comma 5 del precitato art. 27	
	d.lgs. n. 334/2000, che, con una formulazione assolutamente inequivoca, di-	
	chiara applicabili, rispetto ai funzionari già in servizio alla data di entrata in	
	vigore del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 336, non ricompresi nella previsione di cui	
	al comma 1 e che saranno collocati a riposo con i nuovi limiti di età, le dispo-	
	sizioni di cui ai commi 3 e 4.	
	La presunzione dell'uso preciso e consapevole da parte del legislatore delle	
	espressioni contenute nelle norme (argomento del c.d. legislatore consapevole:	
	Cass., sez. un., 8 novembre 2018, n. 28575, ma già Corte cost. 18 ottobre 1995,	
	n. 440) impedisce allora di dare alle predette disposizioni legislative l'interpre-	
	tazione vaticinata dall'Amministrazione resistente.	
	Sulla scorta di quanto si è venuti dicendo, atteso che dagli atti di causa non	
	risulta applicato il suddetto beneficio, come peraltro ammesso anche dal resi-	
	stente costituito, il ricorso è meritevole di accoglimento. Sulle somme spettanti	
	sono dovuti gli accessori di cui all'art. 167, c. 3, d.lgs. n. 174/2016, da calco-	
	larsi come da dispositivo.	

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Liguria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, accerta il diritto del ricorrente al beneficio previdenziale dei quattro scatti stipendiali del 2,5 per cento calcolati sullo stipendio goduto all'atto del pensionamento, ex art. 27, commi 3-5, d.lgs. n. 334/2000.

Condanna l'INPS al pagamento degli arretrati, con decorrenza dalla data del pensionamento, sui quali spetta la maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali, da liquidarsi secondo il criterio di cui alla sentenza delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 10/2002/QM.

Liquida le spese nella misura di euro 1.000,00, oltre accessori di legge, con condanna dell'amministrazione previdenziale al pagamento delle stesse.

Manda alla segreteria per i successivi adempimenti.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 31 gennaio 2024.

IL GIUDICE

Antonino Grasso

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 12 febbraio 2024